



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ausl\_fe  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000145  
DATA: 27/07/2020 18:57  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DELL'AZIENDA USL DI FERRARA DEGLI AGENTI CONTABILI E DELLA RESA DEL CONTO GIUDIZIALE".

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Calamai Monica in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Busetti Stefano - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Chiari Marco - Direttore Amministrativo

Su proposta di Laura Pambieri - UO ECONOMICO FINANZIARIA che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [02-03-01]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO ECONOMICO FINANZIARIA

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000145_2020_delibera_firmata.pdf	Busetti Stefano; Calamai Monica; Chiari Marco; Pambieri Laura	C7B666A5A7328285A182D3C2302725952 8783633927D68CC731DD976A924F238
DELI0000145_2020_Allegato1.docx:		6A165CF66B7DA280C3B1B441579D2307 BBDC5E4EE076B81C82B1506B06AE0C45



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## **DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DELL'AZIENDA USL DI FERRARA DEGLI AGENTI CONTABILI E DELLA RESA DEL CONTO GIUDIZIALE".

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore dell'U.O. Economico Finanziaria che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

" Richiamata la normativa in materia di agenti contabili e resa del conto tuttora di riferimento:

- Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato", art. 74;
- Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", artt. 610 e 632;
- Regio Decreto n. 1214 del 12/7/1934: "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti", art. 44;
- DPR n. 254 del 4/9/2002: "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato";
- D.Lgs. 174 del 26/8/2016: "Codice di Giustizia Contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

RICHIAMATO l'art. 137 del D. Lgs. n. 174/2016 "Ambito del giudizio di conto", il quale prevede che "La Corte dei Conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge";

TENUTO CONTO che si definisce "Agente Contabile" "la persona fisica o la persona giuridica che, per vincolo contrattuale o per compiti di istituto inerenti il proprio rapporto di lavoro, è tenuta a maneggiare denaro, valori o beni di proprietà dell'Ente Pubblico";

RITENUTO che, per effetto della complessità di gestione e la molteplicità dei soggetti coinvolti, sia opportuno dotarsi di un Regolamento che disciplini la materia;

VISTO lo Schema di regolamento predisposta in sede AVEN, che disciplina e regola le funzioni degli agenti contabili e del responsabile del procedimento, l'eventuale nomina degli agenti contabili secondari ed i criteri generali per la resa del conto giudiziale, e ritenuti i principi contenuti nello stesso applicabili all'Azienda USL di Ferrara, pur con i necessari adattamenti di contesto ed organizzativi;

Rilevato che tale Schema :



- ha ad oggetto la materia in ordine agli Agenti Contabili Interni (pubblico funzionario) ed Esterni (soggetto giuridico autonomo legato all'amministrazione da un contratto o da una convenzione);
- si prefigge la finalità di individuare gli Agenti Contabili delle Aziende e di disciplinare i criteri di individuazione, le funzioni, gli obblighi e le conseguenti responsabilità;
- definisce che la disciplina dell'attività degli agenti contabili è operata secondo modalità atte a garantire la corretta esecuzione delle operazioni in materia di riscossione delle entrate, pagamento delle spese, custodia e consegna di beni già acquisiti alla disponibilità delle Aziende;
- individua le tempistiche e le modalità per la resa del conto, oltre che la procedura di approvazione e trasmissione alla Corte dei Conti;

RITENUTO pertanto di approvare il testo del "Regolamento dell'Azienda USL di Ferrara degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale", allegato quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

Dato atto

- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza »;

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore dell'U.O. Economico Finanziaria proponente;

### **Delibera**

- 1) di approvare il "Regolamento dell'Azienda USL di Ferrara degli Agenti contabili e della resa del conto giudiziale", disciplinante i criteri di individuazione, le funzioni , gli obblighi, le conseguenti responsabilità degli Agenti Contabili nonché la procedura per la resa del conto giudiziale , quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire che detto Regolamento sostituisce , a decorrere dalla data di sua approvazione , ogni precedente atto/ disposizione dell'amministrazione in materia ;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione nella sezione" Atti Amministrativi generali " di " Amministrazione Trasparente " a cura del servizio proponente;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale:



5) di dare atto che il Direttore dell'U.O. Economico Finanziaria, dott.ssa Laura Pambieri, è responsabile del procedimento amministrativo per quanto attiene la stesura e l'esecuzione del presente provvedimento ai sensi della L.241/90;

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Laura Pambieri

# REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI E DELLA RESA DEL CONTO GIUDIZIALE

## CAPO I - AGENTI CONTABILI

### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento individua e disciplina l'attività degli Agenti Contabili, al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni in materia di riscossione delle entrate, pagamento delle spese, custodia e consegna di beni già acquisiti alla disponibilità dell'Azienda.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

### Art. 2 - Definizione e tipologie di Agenti Contabili

1. Per "Agente Contabile" si intende la persona fisica o la persona giuridica che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al proprio rapporto di lavoro, è tenuto a maneggiare denaro, valori o beni di proprietà dell'Azienda.
2. A seconda della natura dei mezzi avuti in gestione, gli Agenti Contabili si identificano come i soggetti ai quali è affidato il maneggio di pubblico denaro - c.d. "Agenti Contabili a denaro" o il maneggio di altri valori o beni della pubblica amministrazione - c.d. "Agenti Contabili a materia".

Gli Agenti Contabili si distinguono in "interni" ed "esterni" in base al rapporto con l'assetto organizzativo dell'Azienda:

- Agenti Contabili interni: trattasi dei dipendenti dell'Azienda incaricati di svolgere la propria attività esclusivamente circoscritta all'ambito del proprio rapporto di lavoro;
- Agenti Contabili esterni: trattasi di Terzi incaricati del servizio di riscossione delle entrate, del pagamento delle spese e della custodia dei beni dell'Azienda per effetto di un contratto o di una convenzione.

3. Più specificamente sotto la denominazione di "Agente Contabile", ai sensi della normativa vigente, si ricomprendono a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

Agenti a denaro interni quali:

- il dipendente Responsabile per la gestione del Servizio di Cassa Economale;
- il dipendente Responsabile coordinatore delle casse centrali e periferiche che provvedono alla riscossione delle entrate dell'Azienda, nei casi dettagliati nei

successivi articoli, qualora venga attivata in Azienda la funzione di riscossione diretta:

Agenti a denaro esterni quali:

- il Tesoriere incaricato, sulla base di apposita convenzione, di riscuotere e pagare secondo gli ordini ricevuti dai competenti organi dell'Azienda;
- l'Agente incaricato della riscossione in base ai ruoli, sulla base di apposita convenzione;
- i soggetti Terzi, incaricati di incassare e versare denaro per conto dell'Azienda sulla base di appositi contratti o convenzioni.

Agenti a materia interni quali:

- i dipendenti Responsabili della consegna di beni mobili e/o materiale di consumo/beni sanitari di proprietà dell'Azienda, per debito di custodia e non mero debito di vigilanza;
- il Direttore Generale, con debito di custodia in merito alle azioni/partecipazioni dell'Azienda in altre società.

Agenti a materia esterni quali:

- i Terzi incaricati, per contratto o convenzione, consegnatari, per debito di custodia, di beni mobili e/o di materiale di consumo/beni sanitari e non sanitari di proprietà dell'Azienda.

4. Rivestono altresì la qualifica di Agenti Contabili tutti coloro che, pur non rientrando nelle figure sopra elencate, maneggiano denaro o hanno debito di custodia di beni mobili o beni di consumo dell'Azienda.

5. Non rivestono la qualifica di Agente Contabile, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- coloro che non esercitano il maneggio di denaro, ma solo l'impiego dello stesso (es. dipendenti che ottengono anticipi dalle casse economali);
- le Poste Italiane, qualora la gestione del conto corrente postale dell'Azienda sia stata affidata in via esclusiva al Tesoriere;
- i consegnatari di beni mobili dell'Azienda per mero debito di vigilanza e coloro che hanno la disponibilità di beni immobili o considerati tali ai fini inventariali.

### **Art. 3 - Nomina degli Agenti a denaro interni**

1. Gli Agenti Contabili a denaro interni sono nominati con atto del Direttore Generale.  
2. Il Responsabile Coordinatore può, nei casi di cui all'articolo 8, proporre al Direttore Generale la nomina di un Referente per ogni Servizio o gruppi di Servizi unificati secondo il criterio della competenza territoriale. In tal caso, il Referente assume la funzione di Agente Contabile secondario.

3. I cassieri sono tenuti a rendere conto del proprio operato al Referente di riferimento (se presente, in caso contrario devono rendere conto al Responsabile Coordinatore).

**4. Spetta al Responsabile Coordinatore l'aggiornamento in ordine ai Referenti** in ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro o di impossibilità di prosieguo nell'esercizio della funzione, con obbligo di comunicarlo tempestivamente al Responsabile del procedimento e di provvedere alla loro sostituzione per evitare l'interruzione del servizio, proponendo alla Direzione Generale la nomina dei nuovi Agenti Contabili.

**Art. 4 - Nomina degli Agenti a denaro esterni**

1. Gli Agenti Contabili a denaro esterni sono nominati con atto del Direttore Generale.

**Art. 5 - Nomina degli Agenti a materia interni**

1. Gli Agenti Contabili a materia interni sono individuati nei responsabili dei magazzini economici e farmaceutici aziendali, in quanto soggetti ad obbligo della custodia, vigilanza, manutenzione e gestione dei beni mobili e/o di consumo loro assegnati.
2. Sono esclusi i beni mobili detenuti esclusivamente per mero obbligo di vigilanza (ovvero per uso ufficio), i beni immobili e quelli considerati immobili agli effetti inventariali. L'obbligo di conto riguarda più precisamente i beni di consumo e i beni mobili esistenti nei magazzini non ancora dati in uso.
3. Non vanno considerati i "magazzini" di reparto che hanno tali beni di consumo per doveri d'ufficio e pertanto sono solo soggetti all'obbligo di vigilanza.
4. Gli Agenti Contabili così nominati possono, nei casi di cui all'articolo 8, proporre al Direttore generale la nomina di un Referente, il quale assume la funzione di Agente Contabile a materia secondario.
5. Spetta ai Responsabili Dirigenti di Struttura (Farmacia, Area Acquisti, Manutenzione e Patrimonio) ogni dovuto aggiornamento in ordine agli Agenti Contabili in ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro o di impossibilità di prosieguo nell'esercizio della funzione, con obbligo di comunicarlo tempestivamente al Responsabile del procedimento e di provvedere alla loro sostituzione per evitare l'interruzione del servizio, proponendo alla Direzione Generale la nomina dei nuovi Agenti Contabili.
6. Il Direttore Generale è Agente Contabile in ordine alla custodia di azioni e titoli.

**Art. 6 - Nomina degli Agenti a materia esterni**

1. Gli agenti contabili a materia esterni sono nominati con atto del Direttore Generale.

**Art. 7 - Funzioni degli Agenti Contabili**

1. Gli Agenti Contabili sono personalmente responsabili della gestione loro affidata, sono tenuti alla resa del conto giudiziale e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
2. La funzione di Agente Contabile è esercitata, esclusivamente, da dipendenti o terzi appositamente individuati e designati attraverso un atto del Direttore Generale, che contenga gli elementi necessari a soddisfare il fabbisogno informativo dell'anagrafe degli Agenti Contabili presso la Corte dei Conti. L'atto di nomina degli Agenti Contabili deve essere trasmesso al Responsabile del procedimento, di cui al successivo articolo 9, per l'aggiornamento dell'anagrafe stessa e la comunicazione alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'anagrafe degli agenti contabili ex art. 138 del codice della giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016). L'atto di nomina degli Agenti Contabili deve essere altresì trasmesso ai soggetti nominati.
3. In ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro, passaggio ad altre attività o di impossibilità di prosieguo nell'esercizio della funzione, l'Agente Contabile dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento e redigere il conto giudiziale per il periodo di sua competenza. La Direzione dovrà provvedere alla nomina del nuovo Agente Contabile.

## **Articolo 8 - Agenti contabili principali e secondari**

1. Nel caso di gestioni contabili complesse, come già evidenziato, l'Azienda può individuare Agenti Contabili principali e Agenti Contabili secondari, tenuti alla resa dei conti giudiziali e soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

L'Agente contabile secondario è nominato dal Direttore Generale, su proposta dell'Agente contabile principale, salvo quanto previsto al precedente art. 3 .

2. In tal caso, l'Agente Contabile principale non risponde per quanto posto in essere dall'Agente Contabile secondario. Risponde nei casi in cui colpa e/o trascuratezza siano imputabili allo stesso Agente Contabile principale.

## **CAPO II - CONTI GIUDIZIALI**

### **Articolo 9 - Responsabile del procedimento**

1. La delibera di nomina degli Agenti Contabili contiene anche l'individuazione del Responsabile del procedimento. Il Responsabile del procedimento non deve rivestire contestualmente la qualifica di Agente Contabile e viene individuato nel responsabile del Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie dell'Azienda (nel seguito "Responsabile del procedimento").

2. È compito di tale figura controllare la congruità dei Conti Giudiziali presentati dai vari Agenti Contabili con le risultanze contabili. In caso negativo, il Responsabile del procedimento riporta all'Agente Contabile le discrepanze ravvisate. Le funzioni attribuite a tale figura sono quelle attribuite alla stessa dalla normativa esistente (art. 139 del codice della giustizia contabile).

3. Al Responsabile del procedimento compete altresì l'obbligo, oltre alle attività dettagliate al successivo art. 10, di comunicazione e aggiornamento annuale alla Corte dei Conti dei nominativi degli Agenti Contabili, previo ricevimento dell'atto di nomina o di variazione dei medesimi da parte del Direttore Generale.

### **Articolo 10 - La resa del conto giudiziale**

1. È compito dell'Agente Contabile rendere al Responsabile del procedimento, con cadenza annuale, il conto giudiziale in ordine alla propria gestione, per la successiva trasmissione alla Corte dei Conti. È fatto obbligo agli Agenti Contabili di tenere costantemente aggiornati i risultati della gestione, la quale deve essere organizzata in modo da assicurare, con la massima certezza, il collegamento con le scritture contabili.

2. Come previsto dall'art. 139 del codice della giustizia contabile, gli Agenti Contabili trasmettono entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, o comunque dalla cessazione della gestione, il conto giudiziale della propria gestione al Responsabile del procedimento dell'Azienda, unitamente a tutta la documentazione che obbligatoriamente deve essere trasmessa alla Corte dei Conti tramite il portale SIRECO.

3. Il Responsabile del procedimento verifica che i conti giudiziali, redatti sulla base dei dati richiesti sul portale SIRECO, siano conformi alle scritture contabili dell'Azienda ed al bilancio consuntivo.

4. Le risultanze dei conti sono sottoposte al Collegio sindacale per le verifiche di competenza e la redazione della relazione ex art. 139 comma 2 del D.Lgs. 174/2016, e successivamente vengono recepite con atto deliberativo del Direttore Generale, proposto dal Responsabile del procedimento.

5. Al termine di tale iter, il Responsabile del procedimento, non oltre 60 giorni dall'adozione del bilancio consuntivo, provvede ad inserire nell'apposito portale SIRECO le rese dei conti degli Agenti Contabili unitamente alla documentazione obbligatoria richiesta dalla Corte dei

Conti.

6. La documentazione giustificativa della gestione non è trasmessa alla Corte dei Conti unitamente al conto. La documentazione deve essere custodita presso il servizio aziendale cui l'Agente Contabile fa capo e trasmessa al giudice contabile solo se espressamente richiesta in sede di esame del conto.

**Articolo 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione dell'Azienda.